



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

**DOCUMENTO**  
**CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO**  
**AUDIZIONE 4 OTTOBRE 2016**  
**COMMISSIONE INDUSTRIA**  
**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**IN MERITO A:**

*Schema di decreto legislativo recante riordino  
delle funzioni e del finanziamento delle camere di  
commercio, industria, artigianato e agricoltura*

*Atto del Governo n.327*

*4 Ottobre 2016*

## 1. Premesse

Le Camere di commercio rappresentano uno dei rami della Pubblica Amministrazione gestito dalle imprese nell'interesse delle imprese. Esse svolgono da tempo un ruolo centrale a sostegno dell'economia del territorio di riferimento, offrendo -spesso in regime di gratuità- servizi di sviluppo e supporto alle imprese, individuando come target, in particolar modo, le micro, piccole e medie imprese, spina dorsale dell'economia italiana, che più di altre per essere competitive hanno bisogno di un interlocutore vicino e di iniziative e attività compatibili con la loro dimensione.

Grazie alla loro radicata presenza sul territorio, le Camere di commercio hanno acquisito un' *expertise* unica fondata sulla conoscenza delle particolari dinamiche locali, difficilmente replicabile da altre istituzioni, pubbliche e non.

La Camera di commercio di Milano condivide pienamente l'obiettivo del Governo di migliorare la Pubblica Amministrazione, rendendola sempre più efficiente e meno costosa. In particolar modo quando l'Istituzione si rivolge alle imprese: queste, infatti, hanno urgente bisogno di una buona burocrazia, efficiente, semplice, efficace, veloce ed economica.

Per raggiungere un alto grado di efficienza nella Pubblica Amministrazione è indispensabile definire con chiarezza le competenze di ciascun ente. Tale definizione non deve però avvenire con una rigidità tale da impedire una proficua cooperazione e raccordo. Questo progetto di riforma va nella direzione giusta attribuendo chiare funzioni, evitando sovrapposizioni ed ambiguità, ma lasciando spazio per la cooperazione intra-istituzionale.

Nell'ottica di una più efficiente Pubblica Amministrazione, la Camera di commercio di Milano è in linea con la **proposta di accorpamento** delle Camere. Tale processo non deve limitarsi ad un'unione territoriale, ma deve avere come obiettivo la costruzione di sinergie tra le diverse realtà locali. A tal proposito, la Camera di commercio di Milano ha intrapreso un progetto di accorpamento con le Camere di Monza e Lodi. Va sottolineato che né la Camera di Milano né quella di Monza avrebbero dovuto accorparsi ai sensi dei requisiti della riforma: si tratta pertanto di una decisione volontaria, segno di una profonda condivisione di intenti e di obiettivi. Lo snellimento della *governance* del sistema camerale deve pertanto ambire ad un miglioramento qualitativo, non solo ad una riduzione quantitativa del numero delle Camere di commercio.

La riforma rinnova il ruolo delle Camere di commercio che, visto e considerato l'attuale **modello di finanziamento**, sono e devono essere indirizzate verso una gestione autonoma, efficace ed efficiente delle risorse a loro disposizione.

Migliorare significa tuttavia mettere gli enti pubblici nelle condizioni di esercitare meglio le funzioni a servizio della collettività e del sistema economico. A tal proposito, la Camera di commercio di Milano auspica fortemente che la riforma non comporti ulteriori tagli né ai finanziamenti né al livello di personale del sistema camerale.

## **2. Riflessioni in merito al testo (atto di Governo.327)**

In primo luogo è importante sottolineare che vengono **confermati i principi** alla base del sistema camerale sanciti nella L. 580/93 e cioè: il concetto di autonomia funzionale, il principio di sussidiarietà e il sistema a rete. A questi si aggiungono nuovi e importanti principi: le Camere come ultimo miglio per le imprese attraverso le loro funzioni fondamentali che vengono confermate, l'efficienza, come valore fondante.

Oltre a confermare le **funzioni "tradizionali"** – dal Registro delle Imprese, alla regolazione del mercato, al sostegno delle imprese e dei territori, all'informazione economica, alla realizzazione di infrastrutture – se ne aggiungono di nuove, in particolare in materia di orientamento, alternanza scuola-lavoro, supporto all'incontro tra domande e offerta di lavoro, assistenza alle imprese e avvio di start up.

La conferma di alcune funzioni tradizionali rappresenta un punto positivo ed è coerente con il paradigma efficientistico che sta alla base di questa riforma. È inoltre una chiara dimostrazione del ruolo delle Camere di commercio nel sistema economico italiano: privarle di queste competenze le renderebbe, di fatto, "enti inutili".

L'attribuzione di **nuove funzioni** è in linea con lo spirito riformistico ed innovatore della legge in questione, in quanto permette al sistema camerale di rispondere ad alcune delle nuove esigenze dettate dall'attuale congiuntura economica. Si tratta di compiti di grande rilievo per il nostro Paese, in particolare in questo momento storico di elevata disoccupazione giovanile.

Considerando i nuovi orizzonti dell'economia globale, le Camere di commercio, in collaborazione con enti come ICE, SIMEST, SACE e Cassa Depositi e Prestiti

possono svolgere attività mirate in merito all'**internazionalizzazione**. In particolare, dato il loro solido legame e conoscenza del territorio, possono avere un ruolo chiave nell'attrarre investimenti stranieri.

Per la stessa ragione – legame e conoscenza del territorio – attribuire alle Camere di commercio competenze in merito alla valorizzazione del **patrimonio culturale e della promozione del turismo** appare coerente con la natura e le funzioni delle Camere, considerato che queste attività sono leve di indotto economico.

Tra le nuove funzioni risulta particolarmente significativa la possibilità per le Camere di svolgere attività di **supporto ed assistenza alle imprese in regime di libero mercato**. Si tratta di una novità importante che ci consentirebbe –evitando sovrapposizioni con il sistema associativo e collaborando con esso - di realizzare iniziative innovative, ad esempio servizi di tutoring digitale per le imprese, assistenza avanzata alle start up, assistenza personalizzata alle PMI per la partecipazione a bandi di gara europei o nazionali.

### **3. Modifiche e novità introdotte dall'Atto di Governo n.327**

In particolare, vengono di seguito elencati una serie di **modifiche e novità** introdotte dall'Atto del Governo n.327 che risultano particolarmente importanti e che, pertanto, **auspichiamo vengano mantenute** nella versione definitiva della riforma:

#### **1. La Digitalizzazione.**

La riforma prevede “la formazione e la gestione del fascicolo informatico d'impresa” nonché “funzioni di punto unico di accesso telematico in relazioni a vicende amministrative” [§ Art. 2 comma 1, b)]. Vengono dunque attribuite competenze importanti a sostegno della digitalizzazione, non solo dell'apparato amministrativo del sistema camerale, bensì dell'attività d'impresa fornendo supporto in questo senso in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Gli enti camerale, con la piattaforma telematica, possono contribuire a realizzare l'Agenda Digitale, telematizzando così i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. Restando nell'ottica del processo di digitalizzazione, si segnalano le potenzialità del Registro Imprese telematico che costituisce una sorta di Big Data del mondo imprenditoriale italiano, garantendo trasparenza e attendibilità.

## **2.Funzioni.**

Come già sottolineato nella *Premessa*, questa riforma delimita con chiarezza le funzioni attribuite alle Camere di Commercio, confermando quelle tradizionali ed attribuendone altre. Fra le più significative risultano:

**a) Attività di supporto ed assistenza alle imprese in regime di libero mercato [§Art 2 comma 1 f):** la riforma consente alle Camere di Commercio di realizzare innovative iniziative, in sintonia e in modo complementare al mondo associativo, a favore delle PMI. Tramite questa funzione le Camere di Commercio possono sfruttare le *expertise* acquisite grazie alla loro presenza sul territorio nonché fornire sostegno compatibile alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese per le quali il sistema camerale resta un importante punto di riferimento.

**b) l'internazionalizzazione delle PMI:** la riforma attribuisce alla Camere di Commercio competenze significative a sostegno delle imprese tramite attività di informazione, supporto ed assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali [§Art.2 Comma 1, d)]. Le Camere di Commercio, in collaborazione con ICE, possono fornire un valido sostegno alle politiche del MiSE, vantando, fra l'altro, una profonda conoscenza delle relative dinamiche territoriali. Per tale ragione, potrebbero svolgere un'importante attività volta all'attrazione di investimenti stranieri.

**c) Occupazione giovanile e alternanza scuola lavoro:** la riforma prevede che le Camere di Commercio abbiano competenze in merito all'orientamento professionale, alla tenuta del Registro alternanza scuola lavoro nonché al sostegno della domanda ed offerta di lavoro [§Art.2 Comma 1, e)]. L'attribuzione di tale funzioni risponde a contingenze economiche e sociali e modernizza il ruolo delle Camere di Commercio.

Inoltre va rafforzato il ruolo di incentivo all'autoimprenditorialità, come forma di autoimpiego, con attività di informazione, orientamento, formazione e assistenza.

**d) Valorizzazione del territorio e promozione del turismo:** attribuire alle Camere di commercio tali competenze è coerente con la natura e le funzioni delle Camere, considerato che queste attività rappresentano importanti leve di attrattività del territorio e di indotto economico.

#### **4. Raccordo con le Regioni:**

La riforma ha il merito di definire chiaramente le competenze delle Camere di commercio evitando dunque sovrapposizioni con le funzioni di altri enti. La riforma, inoltre, eliminando ambiguità funzionali, permette un proficuo raccordo tra il sistema camerale e gli altri enti territoriali, in particolare con le Regioni. Tramite una coordinata ed efficace cooperazione, Camere e Regioni possono meglio adempiere al comune compito di assicurare un servizio efficiente alle imprese ed ai cittadini.

#### **5. Efficienza**

#### **Camere.**

La riforma prevede l'istituzione di un apposito comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale. Tale novità è assolutamente coerente con l'intento del Governo di aumentare e monitorare l'efficienza e l'efficacia delle attività delle Camere di commercio. In particolare, tale Comitato può riconoscere una premialità alle Camere che raggiungono livelli di eccellenza. Si tratta dunque di un importante incentivo e riconoscimento alle Camere efficienti.

#### **6. Personale**

Auspichiamo che il decreto recepisca in modo esplicito quanto previsto dalle legge Delega, da cui esso deriva, in merito al mantenimento dei livelli occupazionali sia per le Camera di commercio che per l'intero sistema camerale (Aziende Speciali e Unioni Regionali).

#### **4. Proposte di modifica del testo**

Al fine di garantire l'efficienza, considerata l'importanza cruciale della riforma e analizzato l'Atto del Governo n.327, vengono proposte le seguenti modifiche;

##### **1. Finanziamento**

Considerato l'Art. 28 Decreto Legge n.90/2014, convertito in Legge n.114/2014, che prevede la riduzione del diritto annuale, viste le nuove competenze attribuite alle Camere, considerato l'obiettivo di un'amministrazione efficiente e di qualità, considerate le esigenze delle imprese di avere un interlocutore pubblico di riferimento dedicato, si propone di:

- Rimuovere la previsione che conferma il taglio del diritto annuale del 50% e prevedere la possibilità che la variazione del diritto annuale dipenda da scelte del Governo.
- Introdurre la possibilità che le Camere possano decidere di aumentare sino al 20% il diritto annuale giustificato dal cofinanziamento dei programmi europei in collaborazione con la Regione.
- Rivedere il sistema c.d. *taglia-spesa* che ogni anno prevede che le Camere di commercio versino nelle casse dell'Erario oltre 40 Milioni di Euro, anche alla luce della premialità concessa dal Comitato di valutazione delle *performance*.

## **2. Internazionalizzazione ed attrazione degli investimenti**

Inserire al punto d) dell'Art. 2 comma 1 un chiaro riferimento al ruolo delle Camere di commercio nelle attività di attrazione degli investimenti sul territorio di riferimento.

## **3 Mantenimento del livello occupazionale, previsione di strumenti che agevolino i prepensionamenti.**

Per far fronte al processo di digitalizzazione e alle altre attività innovative il ruolo delle Camere di commercio potrebbe essere più incisivo - nelle Camere in deficit di organico e sottodimensionate - anche grazie all'inserimento di poche e selezionate risorse giovani, indispensabili per il necessario rinnovamento delle politiche di intervento a favore del sistema imprenditoriale.